

Processo civile – Valore probatorio verbale ispettivo – Triplice livello di attendibilità.

Rapporto di lavoro – Contratti di collaborazione continuativa e coordinata – Difetto elementi caratterizzanti specifici – Presunzione di rapporti di lavoro subordinato.

Corte di Appello di Firenze – 2 febbraio 2010 n. 1239 – Pres. Bazzoffi – Rel. Nisticò – Inps e SCCI S.p.A. (Avv.ti Donatelli, Imbriaci) – C. S. (Avv. Martini)

Le dichiarazioni rese agli ispettori – se non contestate per inverosimiglianza o contraddittorietà o per essere state rese in condizioni di soggezione – assumono nell’ambito del processo una possibile triplice valenza: fanno piena prova, fino a querela di falso, relativamente a quanto attestato dal pubblico ufficiale come dal medesimo oggettivamente conosciuto, nonché quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso; fanno fede, fino a prova contraria, della veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese; infine, costituiscono elementi di prova che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce nel nostro ordinamento il prototipo negoziale al quale ricondurre tutte le ipotesi – caratterizzate sostanzialmente da una condizione di soggezione economica del prestatore rispetto al datore – in cui il lavoratore sia tenuto al conferimento di energie lavorative e non ad un risultato, a lui riferibile in qualità di imprenditore o libero professionista, cui sia commisurato il compenso. Ogni altro schema negoziale deve quindi ritenersi eccezionale rispetto alla regola e, in quanto tale, ricostruibile solo in base a criteri di stretta interpretazione. (La sentenza risulta interessante nella parte motivazionale relativa al suddetto capo, in quanto dà conto di argomenti svolti sul punto dalla S.C. che, in parte, costituiscono un quid novi nella giurisprudenza di legittimità.).

FATTO - Con sentenza 30 gennaio 2007 il Tribunale di Grosseto abbullava la cartella esattoriale opposta da C. S. sul presupposto della genuinità di quattro contratti di collaborazione continuativa e coordinata intercorsi fra S. C. e quattro presunte dipendenti.

La sentenza veniva appellata dall’INPS che la censurava per aver mal valutato le dichiarazioni che le quattro lavoratrici avevano reso in sede ispettiva.

L’appellata resisteva nel grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

All’udienza del 12 ottobre 2010 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.

DIRITTO - L'appello è fondato.

Va premesso che le dichiarazioni rese agli ispettori, se non specificatamente contestate mediante la deduzione di inverosimiglianza o contraddittorietà o per essere state rese in condizioni di soggezione, sono pienamente utilizzabile dal giudice (si veda Cass. n. 6565/2007, secondo cui *“nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario”*; e così anche Cass. n. 9919/2006, Cass. n. 11946/2005, Cass. n. 15702/2004).

Nel caso di specie il rapporto di subordinazione si ricava dalla mera lettura delle dichiarazioni rese dalla titolare dell'azienda: *“per quanto riguarda la vendita, il lavoro svolto dalle dipendenti e dalle co.co.co. è lo stesso, varia soltanto per queste ultime il fatto che essendo spesso fuori Follonica (sede dell'azienda, n.d.r.) e per l'altro ex punto vendita c'era la necessità di avere personale preparato atto alla*

gestione in mia assenza”.

È del tutto chiaro, dunque, che le pretese collaboratrici svolgevano, come le dipendenti, attività di commesse, salvo essere più esperte.

Si ha conferma della circostanza, poi, leggendo tutte le dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva: tutte venivano pagate con paga fissa rapportata al numero delle ore lavorate (compresa la tredicesima mensilità, nominata in contratto quale premio ma corrisposta in frazioni di dodicesimi) , tutte svolgevano le stesse attività di commesse, tutte avevano un preciso orario di lavoro e nessuna di esse ha saputo e potuto riferire di funzione gestionali dell'esercizio commerciale diverse da quelle di chi è tenuto a vendere, esporre, tenere in ordine.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce, infatti, nel nostro ordinamento, il prototipo negoziale cui ricondurre tutte le ipotesi nelle quali Tizio lavori per Caio a fonte di un compenso (paga, salario, ecc.) che sia rapportato alla messa a disposizione delle energie lavorative e quando non sia dedotto in contratto un risultato cui il compenso medesimo sia misurato; quando cioè oggetto della prestazione sia lo svolgimento di un compito strutturato nella organizzazione aziendale ed al prestatore non si richieda la spendita della sua qualità di imprenditore o libero professionista.

La nozione di subordinazione, infatti, richiama senz'altro la posizione di soggezione economica di una parte nei confronti dell'altra e si fonda sulla constatazione immanente di uno squilibrio fra i soggetti del contratto, che, di fatto, mette in condizioni la parte più forte di stare sul mercato in posizione di preminenza e di utilizzare quanto più possibile ogni diverso tipo contrattuale che risulti più conveniente a parità di utilità.

Il diritto del lavoro, quale risulta dalla consolidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, è il risultato di una esigenza, realizzata mediante la legislazione di protezione e la valorizzazione della dimensione collettiva, di approntare per la parte debole regole -

normalmente inderogabili - che più che tener conto della volontà contrattuale delle parti, guardino al concreto svolgimento del rapporto.

Si può dire, più sinteticamente, che la regola è la subordinazione a tempo indeterminato e l'eccezione è rappresentata da ogni altro schema negoziale in astratto utilizzabile dalle parti, con la conseguenza che la ricostruzione giuridica del tipo contrattuale eccezionale obbedisce a criteri di stretta interpretazione.

Tale criterio metodologico è stato fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto, a proposito, per esempio, del contratto a tempo determinato, che esso continui a rappresentare una eccezione rispetto al negozio-tipo, con tutte le conseguenze (v. Cass. n. 18354/2003, Cass. n. 7468/2002 e la più recente Cass. n. 12985/2008; sempre in tema di contratto a tempo determinato v. pure Corte Cost. n. 214/2009, in motivazione).

Se ne può dedurre, dunque, che l'ordinamento non fornisce al datore di lavoro (di fatto, parte di un contratto per adesione) una serie di negozi lecitamente alternativi, ma lo vincola, quando richiede l'opera di Tizio perché lavori per sé e quando Tizio si limiti a fornire le proprie energie lavorative, allo schema-tipo, che, come si è visto, è quello della subordinazione a tempo indeterminato (sulla indisponibilità del tipo contrattuale, v. le note pronunce della Corte Costituzionale n. 121/1993 (1) e n. 115/1994).

È, poi, opinione della Corte che tale ricostruzione abbia trovato oggi una precisa dimensione normativa nel disposto dell'art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 che, nell'elidere dall'ordinamento la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (salvo il regime transitorio), ha stabilito, a proposito del cd. contratto a progetto, che quando il progetto manchi si debba presumere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dunque, un meccanismo, non tanto di conversione, quanto di riconduzione del negozio allo schema-tipo ordinamentale.

Fatte tali premesse, in punto di diritto e sulla distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo questa

Corte condivide il principio di diritto enunciato di recente dalla S.C. (Cass. n. 18692/2007) secondo il quale (in una fattispecie nella quale si discuteva di un lavoratore che svolgeva mansioni di *commesso*) quando la collaborazione si risolve nella prestazione di attività all'interno dell'azienda e sia riconducibile a mansioni normalmente svolte in regime di subordinazione opera una presunzione di dipendenza ex art. 2094 c.c. (*“il lavoro in fabbrica - si legge in motivazione - è il prototipo del lavoro subordinato”*).

Nella stessa sentenza (v. motivazione) è pure enunciato una serie di criteri valutativi - condivisi pienamente dal Collegio - che in parte rappresentano una rilevante novità giurisprudenziale.

La Corte, infatti, nel dare atto di un consolidato indirizzo che ritiene l'astratta possibilità di svolgere secondo tipi contrattuali diversi ogni attività umana economicamente rilevante, ha proposto opportunamente un limite da individuarsi nella applicabilità del principio a quelle attività che, per contenuti e modalità, possano in astratto essere poste in essere sia in regime di subordinazione che di autonomia totale o parziale. Al contrario - rilevano in sostanza i giudici di legittimità - quando le mansioni siano tipiche della subordinazione, perché analoghe a quelle poste in essere dal dipendente; (o perché, a parere del Collegio, siano previste dalle declaratorie contrattuali) occorre presumere che si tratti di lavoro dipendente, rimanendo a carico del datore di lavoro la prova del contrario.

A supporto logico di tali argomentazioni, la S.C. ha pure evidenziato come, nonostante la stagione di flessibilità che ha informato i recenti provvedimenti legislativi che hanno proposto tipi contrattuali alternativi, la regola del nostro ordinamento è quella della subordinazione, cioè del prototipo contrattuale, mentre ogni altra ipotesi negoziale che investa la prestazione d'opera all'interno dell'azienda costituisce una eccezione da provarsi rigorosamente, nei presupposti formali (ove richiesti) e sostanziali da parte del datore di lavoro.

Con argomenti pienamente condivisibili i giudici di legittimità

hanno ribadito che l'impianto fondamentale del sistema protettivo del lavoratore nel nostro ordinamento continua ad essere quello tradizionale e cioè quello che, tenuto conto della debolezza strutturale di una delle parti, presume che la volontà espressa nel *nomen iuris* abbia una valenza interpretativa modesta, in special modo quando lo squilibrio contrattuale è nella natura delle cose.

Scrivono i giudici di legittimità che *“sembra opportuno ribadire che nel campo del diritto del lavoro (che comprende, art. 35 Cost., qualsiasi tipologia lavorativa) in ragione della disuguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad. interessi sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura, certamente prevalente rispetto alla autonomia individuale, così che il rapporto di lavoro che pure trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale da luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto...”*.

L'appello dell'INPS, pertanto, deve essere accolto e le spese di entrambi i gradi regolate secondo la soccombenza.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1993, p. 490